

<< ILL. SIG. SINDACO DEL COMUNE DI EMPOLI >>

Oggetto: Variante a carattere redazionale delle N.T.A del Regolamento Urbanistico vigente. - Istanza per la modifica ex art. 55 *"Ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo"* -

Il sottoscritto:

Landi Roberto, c.f. LND RRT 37M30 D403T, nato a Empoli il 30.08.1937 ed ivi residente in via M. Fabiani, 54, non in proprio ma nella qualità di amministratore pro-tempore della società *LANDI srl*, p.iva 0350062 048 3, con sede in Empoli, via Mario Fabiani, 60 facendo seguito a precedenti incontri avvenuti con la S.V.I. nei quali, alla presenza dell'architetto Cinquini, professionista incaricato, Le abbiamo esposto istanza inerente un immobile di nostra proprietà, sede e laboratorio della società *LANDI srl*, concordando di farLe avere, quanto prima, nostra relazione maggiormente esplicativa, con la presente proponiamo alla S.V.I. quanto segue:

Premesso che:

- La società scrivente ha la piena disponibilità di un immobile attualmente destinato a laboratorio artigiano e sede direzionale della società, con lavorazioni di confezioni per la produzione di abbigliamento che garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti, di rumori e di odori legate ad ogni pertinente normativa. A tale proposito la società ha sviluppato un progetto di ecosostenibilità applicata al prodotto della moda: una esclusiva serie di capispalla, realizzata con tessuti provenienti da fibre tessili rigenerate del tipo *Rigenius*, prodotto in partenership con la manifattura tessile *Com.i.stra* di Prato, utilizzati ed identificati da una speciale etichetta per le collezioni *Landi-Rigenius*.

Tale immobile è posto nel tessuto urbano della città di Empoli, lungo la via Mario Fabiani, n.c. 60, zona questa a prevalente destinazione residenziale, interessata anche da piccole attività di quartiere. Il complesso di edifici che ospitano le destinazioni artigianale e direzionale propria dell'attività di confezione abbigliamento della società, presenta un impianto planimetrico di forma regolare ed è rappresentato all'Agenzia del Territorio di Firenze - catasto urbano del comune di Empoli - giustamente in conto, per intero, alla *Società Landi srl* ed è geometricamente rappresentato nel foglio di mappa 15, particella

68, subalterno 503, piano S1 - T - 1°, categoria D1 e particella 816, piano S1 - T - 1°, categoria D1.

- Considerato che la società svolge dal 1948 nella propria sede di Empoli la produzione di capo spalla uomo e donna sviluppando una crescita costante che nel 1956 ha portato l'azienda alla creazione della linea di impermeabili *Landi*, posizionando il prodotto nella fascia alta del mercato. Lo stabilimento si è strutturato progressivamente secondo layout sempre più moderni, ottimizzando il rapporto tra nuove tecnologie e tradizione artigianale. Nel 1984 la storica ditta *Elios* diventa *Landi*, assetto funzionale allo sviluppo di nuove strategie produttive e commerciali. Oggi il gruppo è presente sul mercato con tre linee: *Landi Collezioni*; *070st*; *zerosettanta studio*; ognuna con identità e tratti di stile ben definiti e con la presenza di showroom & press di Milano, Largo Claudio Treves, 5 - int.1/c.

Per necessità aziendali dobbiamo rafforzare la progettazione delle nostre linee e per questo abbiamo bisogno di modificare con addizioni volumetriche (A) di circa il 15%, nel rispetto delle norme vigenti, la nostra superficie aziendale; infatti l'attuale superficie ci limita nel poter ampliare il reparto, *stile e qualità*, mentre la realizzazione di un *ufficio stile interno* ci permetterebbe di assumere giovani e farli lavorare a contatto con addetti esperti al fine di realizzare un prodotto di alto contenuto qualitativo e stilistico.

- Tenuto conto che il comune di Empoli, ai sensi della delibera di giunta n. 104 del 06.07.2016 sta predisponendo, nel quadro previsionale di variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, la variante delle aree produttive, - zone D -.

Dato atto che:

- Il comune di Empoli è dotato di Piano Strutturale approvato in variante di minima entità con delibera del consiglio comunale 04 novembre 2013, n. 72; il comune è altresì dotato del II° Regolamento Urbanistico, approvato con delibera del consiglio comunale in pari data e pubblicato sul BURT il 24 dicembre 2013.

- Tali strumenti di pianificazione comunale classificano attualmente l'immobile al capo II, *ambiti urbani suscettibili di completamento*, corrispondenti alle zone territoriali omogenee "B" di cui all'articolo 2 del D.M. 02.04.1968 n. 1444, con modalità d'intervento stabilito

all'articolo 55 delle norme di attuazione di piano: *"Ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo"*.

- Che nel rispetto dell'art.17 c. 3 lett.a) della LRT 65/2014 la variante a carattere redazionale delle N.T.A del Regolamento Urbanistico vigente definisce i seguenti obbiettivi:

"Apportare una serie di correzioni e adeguamenti alle Norme Tecniche di Attuazione per facilitare l'applicazione delle stesse e far fronte alle esigenze di semplificazione promosse sia dagli operatori economici che dagli ordini professionali che operano sul territorio che dai cittadini, intervenendo in conformità al Piano Strutturale, essenzialmente sulla disciplina per la gestione degli insediamenti e del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 95, c. 1 lett. a) della LRT 65/2014, sia all'interno del territorio urbanizzato, così come definito dall'art. 224 della citata legge, che fuori da tale perimetro, recependo anche gli adeguamenti normativi a carattere nazionale e regionale intervenuti successivamente all'approvazione del RU."

In presenza di tali uffici, le aree caratterizzate da tessuti edilizi ormai consolidati all'interno di aree con esclusiva o prevalente funzione residenziale, non può che tener conto delle realtà artigianali storicamente già presenti in area urbana, la cui vocazione edificatoria di completamento dell'esistente è palesemente conclamata dall'edificazione circostante e dal livello delle urbanizzazioni primarie e secondarie già presenti nella zona. Questi edifici, storico tessuto produttivo delle innumerevoli confezioni empolesi, erano, per la gran parte, inseriti in area urbana e perlopiù destinati a laboratorio artigiano e sede direzionale della società di riferimento, con lavorazioni di confezioni per la produzione di abbigliamento che garantivano, nel rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti e di rumori, la giusta integrazione di funzioni tra residenziale e artigianale. Oggi il tessuto produttivo è radicalmente modificato, ma nel caso in specie l'esistenza di una realtà imprenditoriale, *così unica che rara*, ancora presente e centrale nell'area urbana cittadina, ci ha suggerito di proporre a Codesta Spettabile Amministrazione, e per essa al Sindaco pro-tempore, la modifica dell'ex articolo 55 dell'attuale R.U. nella parte riguardante le addizioni volumetriche (A) in B/0 attualmente precluse all'edificazione che consenta, ai sensi

dell'articolo 135 della l.r. n. 65/2014, di poter realizzare: *omissis...interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio medesimo...omissis.*

ATTUALE NORMATIVA RELATIVA ALL'ARTICOLO 55

...omissis... Sono parti del territorio già edificate e consolidate nelle funzioni e nell'assetto all'interno delle quali è consentito il completamento del tessuto edilizio attraverso la costruzione di nuovi edifici, l'intervento di rinnovo e ristrutturazione del volume già edificato, l'ampliamento, la demolizione e ricostruzione, ove non siano soggetti a particolari discipline, con utilizzazione più razionale delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione esistenti. Nelle aree disciplinate dal presente articolo, gli interventi di: - Nuova edificazione o addizione volumetrica per destinazioni residenziali; - Ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva con contestuale cambio di destinazione in residenziale; sono realizzabili esclusivamente previa preventiva verifica della sussistenza della capacità edificatoria residua assegnata all'UTOE in cui ricadono gli interventi previsti. La capacità edificatoria residua, inizialmente intesa come quantità totale di Superficie utile lorda (Sul) a destinazione residenziale disponibile per UTOE, è desunta dal Quadro Previsionale Strategico Quinquennale del Regolamento urbanistico (Tab. 3), e viene aggiornata per sottrazione dalla quantità iniziale, in base alle quantità richieste per ciascuna UTOE, dai singoli interventi edilizi diretti delle tipologie di cui al comma 2. L'Amministrazione comunale provvede, nel rispetto di quanto contenuto nell'art. 55 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale, all'aggiornamento della capacità edificatoria residua per UTOE e rende disponibile tale dato per le verifiche di cui al comma 2 e le modalità per la sua assegnazione. La sussistenza della capacità edificatoria residua per UTOE, è condizione di fattibilità dell'intervento edilizio. Gli ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo sono individuati nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B dalle etichette B0, B1, B2 e B3. Nelle zone B0, B1, B2, B3 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: a) residenziale; b) turistico - ricettive alberghiere ed extra alberghiere; c) artigianale, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni

relative all'emissione di inquinanti, di rumori e di odori legate ad ogni pertinente normativa e limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni; artigianale di servizio; d) commerciale, limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, nel rispetto della disciplina attuativa di urbanistica commerciale; e) direzionale; f) pubbliche o di pubblico interesse; g) pubblici esercizi. Le utilizzazioni di cui al precedente punto b) devono interessare interi edifici ovvero unità immobiliari aventi accesso autonomo dall'esterno. Negli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, ove non siano soggetti a particolari discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva, se su singolo immobile, o fino alla ristrutturazione urbanistica. Gli interventi che interessano una Superficie utile lorda (Sul) di progetto < 1500 mq (comprensiva delle superfetazioni e degli annessi precari condonati) sono consentiti nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti, ovvero in diminuzione rispetto ad essi. Gli interventi che interessano una Superficie utile lorda (Sul) di progetto > 1500 mq (comprensiva delle superfetazioni e degli annessi precari condonati) sono consentiti previa presentazione di un Piano di Recupero nel rispetto dei disposti di cui al successivo art. 63, ovvero mediante intervento diretto previa verifica delle seguenti condizioni: sia presentata dal proponente una relazione che attesti l'assenza di parti comuni e/o di unità minime di intervento tali da richiedere una normativa di riferimento; sia accertata, mediante delibera della Giunta Comunale, l'assenza di esigenze in termini di superfici e/o attrezzature, o di altri motivi di interesse pubblico, tali da rendere necessaria l'adozione di una procedura soggetta a convenzione. Negli ambiti di cui al presente articolo, ad eccezione delle zone B0 e ambiti urbani discendenti da Piani Urbanistici Attuativi attuati di cui all'art. 56 sono consentiti altresì: a) Addizioni volumetriche (A); b) Sostituzione edilizia (SE); c) Nuova edificazione (NE) d) interventi pertinenziali e) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti nel rispetto dei seguenti parametri:

Zone B1 - indice di utilizzazione fondiaria: U_f 0.5 mq/mq - apporto di copertura fondiario: R_c 0,45 - apporto di occupazione del sottosuolo: R_{os} 0,80 - altezza massima: H_{max} 7.50 m Per i fabbricati che costituiscono parte di edificazione a schiera, con lunghezza del

fronte stradale maggiore di m 30, è consentita la sopraelevazione fino a raggiungere l'altezza degli edifici adiacenti nel rispetto dei restanti parametri; - Numero massimo di piani fuori terra N° 2 - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m (quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.) - Distanza minima dai confini, per edifici non costruiti in aderenza: Dc 5,00 m - Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Zone B2 - indice di utilizzazione fondiaria: Uf 0,8 mq/mq - rapporto di copertura: Rc 0,40 - rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,75 - altezza massima: Hmax 10,50 m - Numero massimo di piani fuori terra: N° 3 - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m (quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.) - Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza: Dc 5,00 m - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Zone B3 - Indice di utilizzazione fondiaria: Uf 0,8 mq/mq - Rapporto di copertura: Rc 0,35 - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,70 - Altezza massima: Hmax 13,50 m - Numero massimo di piani fuori terra: N° 4 - Distanza minima dai fili stradali: Ds 5,00 m - quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U. - Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza: Dc 5,00 m - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea. ...omissis...

PROPOSTA DI VARIANTE ALL'ATTUALE NORMATIVA RELATIVA ALL'ARTICOLO 55

...omissis... Sono parti del territorio già edificate e consolidate nelle funzioni e nell'assetto all'interno delle quali è consentito il completamento del tessuto edilizio attraverso la costruzione di nuovi edifici, l'intervento di rinnovo e ristrutturazione del volume già edificato, l'ampliamento, la demolizione e ricostruzione, ove non siano soggetti a particolari discipline, con utilizzazione più razionale delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione esistenti. Nelle aree disciplinate dal presente articolo, gli interventi di: - Nuova edificazione o addizione volumetrica per destinazioni residenziali; - Ristrutturazione

urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva con contestuale cambio di destinazione in residenziale; sono realizzabili esclusivamente previa preventiva verifica della sussistenza della capacità edificatoria residua assegnata all'UTOE in cui ricadono gli interventi previsti. La capacità edificatoria residua, inizialmente intesa come quantità totale di Superficie utile lorda (Sul) a destinazione residenziale disponibile per UTOE, è desunta dal Quadro Previsionale Strategico Quinquennale del Regolamento urbanistico (Tab. 3), e viene aggiornata per sottrazione dalla quantità iniziale, in base alle quantità richieste per ciascuna UTOE, dai singoli interventi edilizi diretti delle tipologie di cui al comma 2. L'Amministrazione comunale provvede, nel rispetto di quanto contenuto nell'art. 55 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale, all'aggiornamento della capacità edificatoria residua per UTOE e rende disponibile tale dato per le verifiche di cui al comma 2 e le modalità per la sua assegnazione. La sussistenza della capacità edificatoria residua per UTOE, è condizione di fattibilità dell'intervento edilizio. Gli ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo sono individuati nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B dalle etichette B0,B1, B2 e B3. Nelle zone B0,B1, B2, B3 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: a) residenziale; b) turistico - ricettive alberghiere ed extra alberghiere; c) artigianale, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti, di rumori e di odori legate ad ogni pertinente normativa e limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni; artigianale di servizio; d) commerciale, limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, nel rispetto della disciplina attuativa di urbanistica commerciale; e) direzionale; f) pubbliche o di pubblico interesse; g) pubblici esercizi. Le utilizzazioni di cui al precedente punto b) devono interessare interi edifici ovvero unità immobiliari aventi accesso autonomo dall'esterno. Negli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, ove non siano soggetti a particolari discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva, se su singolo immobile, o fino alla ristrutturazione urbanistica. Gli interventi che interessano una Superficie utile lorda (Sul) di progetto < 1500 mq (comprensiva delle superfetazioni e degli annessi precari condonati) sono consentiti nel rispetto dei parametri urbanistici esistenti, ovvero in

diminuzione rispetto ad essi. Gli interventi che interessano una Superficie utile lorda (Sul) di progetto > 1500 mq (comprensiva delle superfetazioni e degli annessi precari condonati) sono consentiti previa presentazione di un Piano di Recupero nel rispetto dei disposti di cui al successivo art. 63, ovvero mediante intervento diretto previa verifica delle seguenti condizioni: sia presentata dal proponente una relazione che attesti l'assenza di parti comuni e/o di unità minime di intervento tali da richiedere una normativa di riferimento; sia accertata, mediante delibera della Giunta Comunale, l'assenza di esigenze in termini di superfici e/o attrezzature, o di altri motivi di interesse pubblico, tali da rendere necessaria l'adozione di una procedura soggetta a convenzione. Negli ambiti di cui al presente articolo e ambiti urbani discendenti da Piani Urbanistici Attuativi attuati di cui all'art. 56 sono consentiti altresì: a) Addizioni volumetriche (A); b) Sostituzione edilizia (SE); c) Nuova edificazione (NE) d) interventi pertinenziali e) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti nel rispetto dei seguenti parametri:

Zone B1 - indice di utilizzazione fondiaria: U_f 0,5 mq/mq - apporto di copertura fondiario: R_c 0,45 - apporto di occupazione del sottosuolo: R_{os} 0,80 - altezza massima: H_{max} 7,50 m Per i fabbricati che costituiscono parte di edificazione a schiera, con lunghezza del fronte stradale maggiore di m 30, è consentita la sopraelevazione fino a raggiungere l'altezza degli edifici adiacenti nel rispetto dei restanti parametri; - Numero massimo di piani fuori terra N° 2 - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: D_s 5,00 m (quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.) - Distanza minima dai confini, per edifici non costruiti in aderenza: D_c 5,00 m - Distanza minima tra fabbricati D_f 10,00 m - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Zone B2 - indice di utilizzazione fondiaria: U_f 0,8 mq/mq - rapporto di copertura: R_c 0,40 - rapporto di occupazione del sottosuolo: R_{os} 0,75 - altezza massima: H_{max} 10,50 m - Numero massimo di piani fuori terra: N° 3 - Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: D_s 5,00 m (quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.) - Distanza minima dai

confini per edifici non costruiti in aderenza: Dc 5,00 m - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea.

Zone B3 - Indice di utilizzazione fondiaria: Uf 0,8 mq/mq - Rapporto di copertura: Rc 0,35 - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros 0,70 - Altezza massima: Hmax 13,50 m - Numero massimo di piani fuori terra: N° 4 - Distanza minima dai fili stradali: Ds 5,00 m - quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U. - Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza: Dc 5,00 m - Distanza minima tra fabbricati: Df 10,00 m - Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera e in linea. ...omissis...

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Roberto Landi, in nome e per conto della società LANDI srl

fa istanza alla S.V.I.

affinché, nell'occasione della presente variante a carattere redazionale delle N.T.A del Regolamento Urbanistico vigente, che predispone gli atti per una nuova regolamentazione urbanistica comunale, la normativa contenuta nell'ex articolo 55 possa essere variata come sopra indicato e quindi, in accoglimento della presente, consentire l'ammissibilità, nella parte riguardante le addizioni volumetriche (A) in B/0, attualmente precluse all'edificazione, per quelle destinazioni d'uso non residenziali che garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti, di rumori e di odori legate ad ogni pertinente normativa.

Con ossequio,

Empoli li, 19 gennaio 2017

(LANDI srl)


LANDI CONFEZIONI S.r.l.

Via Mario Fabiani, 60

50053 EMPOLI (FI)


C.F. e Partita IVA 03500620483

(Antonio Cinquini, architetto)




In allegato estratto di planimetria catastale e RUC attuale.

AA Cotestoli



1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930



ANDI CONFEZIONI S.r.l.

Via Mario Fabiani, 60

50053 **EMPOLI** (FI)

F. e Partita IVA 0350062 048 3




Cognome **LANDI**
Nome **ROBERTO**
nato il **30/08/1937**
(atto n. **292** P. **1** S.)
a **EMPOLI (FI)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **EMPOLI**
Via **via Mario Fabiani n. 54 p. 1**
Stato civile **---**
Professione **Imprenditore**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1,75**
Capelli **GRIGI**
Occhi **VERDI**
Segni particolari **---**

Firma del titolare **[Firma]**
EMPOLI **13/06/2013**
Impronta del dito indice sinistro
D'ordine del Sindaco
1. FUNZIONARIO INCARICATO
DIR. SEGR. 0,26
IMP. FISSO, 5,15
TOT. 5,42

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
Codice Fiscale **LNDRTT37M30D403T** Sesso **M**
Cognome **LANDI**
Nome **ROBERTO**
Luogo di nascita **EMPOLI**
Provincia **FI**
Data di scadenza **03/10/2018**
Data di nascita **30/08/1937**
Dati sanitari regionali
REGIONE TOSCANA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
Cognome **LANDI**
Nome **ROBERTO**
Data di nascita **30/08/1937**
Numero identificazione personale **LNDRTT37M30D403T**
SSN-MIN SALUTE - 500001
Numero di identificazione della tessera **R0380000005007800476**
Data di scadenza **03/10/2018**

Cognome.....	CINQUINI
Nome.....	ANTONIO MATTEO
nato il.....	17/01/1957
(atto n.....	36 P. I.S. A)
a.....	Viareggio
Cittadinanza.....	Italiana
Residenza.....	EMPOLI
Via.....	Via R. Sanzio n.190
Stato civile.....	
Professione.....	architetto
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura.....	1.83
Capelli.....	castani
Occhi.....	castani
Segni particolari.....	nessuno

	
Firma del titolare.....	<i>Cinquini</i>
Empoli, 07-06-2008	
Impronta del dito indice sinistro	<i>M. Bianchini</i>
D'ordine del Sindaco	
MP. FISC. FUNZIONARIO INCARICATO	
DIR. SEGR. <i>Maria</i>	
TOTALE	5,42

<p>Validità prorogata senza dalla del D.L. n. 112/2008 con decreto 6.8.2008 n. 133</p> <p>07-06-2008</p> <p>07-06-2008</p> <p><i>Billeri Cristina</i></p> <p><i>AO9145208</i></p>	<p>REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>COMUNE DI</p> <p>CARTA D'IDENTITÀ</p> <p>N. AO9145208</p> <p>AO9145208</p>
---	--

